



DETERMINAZIONE A CONTRARRE n.23 del 07.05.2020

OGGETTO: Procedura n.8/2020 ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, per la fornitura, in noleggio, di n. 1 sistema robotico Mod. LighStrike PXUV4F – Xenex Disinfection Services LLC, per la sanificazione degli ambienti della sede centrale dell'Ente, in Roma, via Marsala 8.

SmartCIG Z1D2CE80E4

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto Legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con Legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e dell' 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;



VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013, che, tra le altre revisioni degli assetti centrali e periferici, ha costituito il Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTO il provvedimento prot. n. 8482 del 18/12/2016, con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza 15 novembre 2016 e scadenza 14 novembre 2021, l'incarico di livello dirigenziale non generale della direzione del Servizio Patrimonio e Affari Generali;

VISTA la deliberazione con la quale, in data 31 gennaio 2017, il Consiglio Generale ha approvato il nuovo assetto delle funzioni centrali e periferiche dell'Ente ed ha modificato la denominazione del Servizio Patrimonio e Affari Generali in "Servizio Patrimonio", con decorrenza dal 1° marzo 2017;

VISTA la propria determinazione n. 6 del 1° febbraio 2018, con la quale — con decorrenza dal 1° febbraio 2018 e fino a diverse disposizioni — la titolarità della direzione dell'Ufficio Acquisti, ad interim, è stata assunta in capo al Direttore del Servizio Patrimonio;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30.10.2019;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 3676 del 3 dicembre 2019, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2020, ha autorizzato la Dirigente del Servizio Patrimonio ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;



VISTO l'art. 37 del Codice dei contratti, laddove prevede che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti, per procedure di acquisizione servizi di importo superiore ad € 40.000,00 devono essere in possesso della qualificazione ai sensi dell'art.38 del Codice stesso;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 216 - comma 10 - del Codice dei contratti, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe di cui all'art. 33 – ter del D.L. 179/2012;

CONSIDERATO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto a tale Anagrafe con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2020, la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale ed ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento, con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020, 26/4/2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 (*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020*) e n.2 del 12 marzo 2020 (*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da*



COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

VISTO l'obbligo, posto a carico delle pubbliche amministrazioni, di assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e di individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

VISTI il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19" del 3 aprile 2020 e l'Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell'8 aprile 2020, in base ai quali la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici nei luoghi di lavoro può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino al personale adeguati livelli di protezione;

TENUTO CONTO che, con il suddetto Accordo dell'8 aprile, le Parti hanno convenuto che, nell'ambito delle misure da adottare per contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e, contestualmente, garantire la continuità dei servizi, sia necessario, in considerazione dell'attuale stato di emergenza, "assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di attesa dell'utenza";

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 in merito alle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid-19;

VISTE le Direttive, dal n. 1 al n.8, del Segretario Generale dell'Ente che hanno recepito le suddette disposizioni in merito all'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguente chiusura fisica degli uffici, che è stata prorogata fino alla data dell'8 maggio p.v., salvo aggiornamenti in ragione dell'evolversi della situazione e della conseguente normativa di riferimento;

VISTO il Protocollo di regolazione delle misure di contrasto per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 6 maggio 2020 tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Funzione Centrali, il quale, tra gli altri interventi, prevede che i luoghi di lavoro verranno sanificati secondo quanto di seguito descritto:

- prima della riapertura dell'Ente relativamente alla "fase 1";
- a seguito della segnalazione di un dipendente e/o familiare affetto da COVID-19;
- comunque, periodicamente, secondo le indicazioni dell'ISS, con rilascio della relativa certificazione.

EVIDENZIATA, alla luce di quanto sussunto, la necessità di procedere ad interventi generali di sanificazione al fine di assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro, in occasione della riapertura fisica delle sedi, nonché di prevedere periodici servizi di sanificazione per il mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza, a tutela dei dipendenti, degli utenti e dei terzi in genere, tenuto conto delle esigenze della sede, della durata del periodo di emergenza, fissato dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e dell'evoluzione della situazione epidemiologica e dei provvedimenti, normativi e regolamentari, che saranno adottati in merito;



CONSIDERATO che il servizio, rivolto ad eliminare batteri ed agenti contaminanti, mediante l'utilizzo di specifici prodotti chimici e procedure certificate, dovrà essere affidato a società specializzate e qualificate, in possesso di personale competente e di dotazioni strumentali adeguate e certificate, in conformità alle prescrizioni indicate nella suddetta Circolare Ministero Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020;

PRESO ATTO della proposta, formulata ai Vertici dell'Ente, dalla società AB Medica Spa, con sede in via J.F.Kennedy 10/12 Cerro Maggiore (MI), partita iva/codice fiscale: 08862820969, per la fornitura, in noleggio, di n. 1 sistema robotico Mod. LighStrike PXUV4F – Xenex Disinfection Services LLC, avente le caratteristiche e le funzionalità indicate nell'offerta del 10 marzo 2020, confermata in data 21 aprile us;

VISTA l'offerta formulata dalla società che offre il sistema alle seguenti condizioni:

- canone mensile di € 5.000,00 oltre IVA, comprensivo della formazione (training teorico e pratico della durata complessiva di quattro ore) per quattro addetti utilizzatori;
- materiale di consumo, lampada a gas xeno ad impulsi di luce germicida a raggi UV, al prezzo di € 3.400,00 oltre IVA;

VISTA la relazione tecnica ed economica predisposta da ACI Progei, società in house dell'Ente - che cura gli aspetti di sicurezza e di sorveglianza sanitaria e presiede agli approntamenti ed alla predisposizione delle misure indicate nel citato Protocollo, per quanto di competenza, - la quale ha verificato la documentazione ed ha rappresentato che l'Azienda in questione è leader nel settore della robotica sanitaria ed è una delle maggiori aziende nazionali distributrice in esclusiva per l'Italia del sistema robotico XENEX per la disinfezione avanzata di ambienti sanitari a luce ultravioletta (UV-C) pulsata ad alta frequenza ad azione rapida (5 minuti per ciclo), che attraversa le pareti cellulari di batteri, virus, funghi e spore, decretando la fine dell'agente patogeno;

CONSIDERATO che la società ACI Progei ha evidenziato la particolare convenienza di utilizzare il sistema robotico, quale misura di contrasto al Covid-19, in maniera integrata alle pratiche tradizionali di sanificazione degli uffici di Via Marsala in Roma, nel rispetto dei protocolli vigenti, soprattutto per interventi frequenti e periodici presso:

- le sale riunioni del 6° piano e dei locali di rappresentanza del 7° piano dopo ogni loro utilizzo, per le riunioni in presenza degli Organi, nel rispetto, comunque, del distanziamento fisico interpersonale;
- i due ingressi, ed, a rotazione, i pianerottoli e corridoi dei vari piani;
- le sale riunioni ubicate ai vari piani o altri locali nei quali si è avuto una numerosa presenza di persone ed i magazzini;

ESPOSTO quanto riportato dalla stampa di settore, in merito all'esito di uno studio statunitense, condotto dal Texas Biomedical Research Institute, che ha evidenziato una riduzione del 99,99% del carico patogeno su superfici complesse dopo l'utilizzo del suddetto sistema robotico con la conclusione che il dispositivo innovativo si presenta come una garanzia di sicurezza in più per evitare casi di infezione tra il personale e garantire la sanificazione degli ambienti contro il Covid 19;



CONSIDERATO che, d'intesa con la società Progei e la Direzione Risorse Umane ed Affari Generali e sentiti i Vertici dell'Ente, si ritiene di procedere alla fornitura, in noleggio, per un importo complessivo di € 15.000,00 esclusa Iva, per un periodo di tre mesi, oltre € 3.400,00 esclusa IVA, per l'eventuale fornitura del materiale di consumo, ove sia necessario procedere alla sostituzione della lampada;

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 che ha approvato le Linee Guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici"* aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e, successivamente, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del DLgs n. 165/2001 e s.m.i., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000 ed al di sotto del valore della soglia di rilievo comunitario, sono tenute ad effettuare acquisti di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato da altre centrali di committenza ovvero il sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VERIFICATO che la società AB Medica Spa è accreditata al Mepa della Consip ed abilitata al Bando "Beni" Categoria: Sanità che, tuttavia, non elenca, fra i prodotti disponibili, il sistema robotico in argomento;

RAPPRESENTATO che, in considerazione del valore del noleggio, è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00;

RITENUTO opportuno effettuare l'acquisto in autonomia senza il ricorso alla modalità Trattativa Diretta nell'ambito del MePA della Consip, attesa la peculiarità del sistema fornito in esclusiva per l'Italia dalla società AB Medica Spa e tenuto conto che l'affidamento è effettuato nel rispetto dei principi di legittimità, trasparenza e proporzionalità ed è stato preceduto da indagine di mercato e verifica della adeguatezza ed affidabilità del sistema proposto e della convenienza economica;

RITENUTO, sulla base dell'analisi della società ACI Progei, che il suddetto preventivo sia congruo in ordine al rapporto qualità del sistema innovativo-prezzo e periodicità e modalità di utilizzo e che l'affidamento sia coerente con i principi di efficacia, tempestività, proporzionalità e correttezza, in quanto la fornitura concorre al conseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute pubblica previsti nel Protocollo di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, atteso che la tecnologia innovativa utilizzata, in maniera rapida ed efficiente, si presenta come un valido alleato per la disinfezione degli spazi ed ambienti pubblici;

PRESO ATTO che il DURC on line prot.19281703, con validità fino al 10.06.2020, non ha evidenziato alcuna irregolarità e che, pertanto, la ditta AB Medica Spa risulta in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali e che è stata verificata l'assenza di procedure concorsuali in atto tramite visura CCIAA;



VISTO l'art. 32, comma 2, secondo inciso, del Codice dei Contratti Pubblici, il quale stabilisce che, nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lett.a), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTI l'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici e l'articolo 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure Amministrativo- Contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI la Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO di assumere a sé la responsabilità del procedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici ed in conformità alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3, "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornata con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017;

DATO ATTO che il sistema dell'ANAC ha attribuito alla presente procedura il numero di Smart CIG Z1D2CE80E4 e che, in ragione dell'importo di spesa previsto, in base alla delibera n.1174 del 19 dicembre 2018, sono escluse dall'obbligo del versamento della contribuzione dovuta ad ANAC dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000;

DETERMINA

sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

Di prendere atto dell'esito dell'istruttoria e delle verifiche condotte dalla società ACI Progei Spa in merito al sistema robotico Xenex e di affidare alla società AB Medica Spa la fornitura, in noleggio, del suddetto sistema Mod. LighStrike PXUV4F – Xenex Disinfection Services LLC, per la sanificazione degli ambienti della sede centrale dell'Ente, in Roma, via Marsala 8.

Di stabilire che il noleggio avrà la durata di tre mesi a decorrere dalla data di collaudo, verso canone mensile di € 5.000,00 oltre IVA ed è comprensivo della formazione (training teorico e pratico della durata complessiva di quattro ore) per quattro addetti utilizzatori.



Di precisare che, per l'eventuale fornitura di materiale di consumo, lampada a gas xeno ad impulsi di luce germicida a raggi UV, verrà corrisposto l'importo di € 3.400,00 oltre IVA e che gli oneri per i rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono stati valutati pari ad € 0,00.

Di stabilire che la spesa complessiva di € 15.000,00 oltre IVA per il noleggio trimestrale e di € 3.400,00 oltre IVA per l'eventuale sostituzione della lampada verranno contabilizzate sul conto di costo n. 410810001 del Servizio Patrimonio quale unità organizzativa gestore 1101 CdC 1100, nel budget dell'esercizio 2020.

Di dare atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta AB Medica Spa (Partita IVA 08862820969) tramite piattaforma dedicata: DURC prot. INAIL n. 19281703, con validità fino al 10/06/2020;
- è stata verificata l'assenza di procedure concorsuali in atto tramite visura CCIAA.
- La società AB Medica possiede le Certificazioni di Qualità;
- l'affidamento è effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), 6 e 6 – ter del Codice dei contratti;
- alla scadenza del trimestre di noleggio, la eventuale prosecuzione della fornitura dovrà essere espressamente prorogata, in conformità alle procedure amministrativo-contabili dell'Ente, fermo restando che l'affidamento è effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice dei contratti e che le modifiche devono essere contenute entro i limiti di cui all'art. 106 del Codice.

Di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., venga pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Di dare atto che il sistema dell'ANAC ha attribuito alla presente procedura il numero di Smart CIG Z1D2CE80E4 e che, in ragione dell'importo di spesa previsto, in base alla delibera n.1174 del 19 dicembre 2018, sono escluse dall'obbligo del versamento della contribuzione dovuta ad ANAC dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici le procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000;

Di attestare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci, che la sottoscritta, con riferimento al presente affidamento, non si trova in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici.

f.to IL DIRIGENTE
(G.Scimoni)